



**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO BPM S.P.A.
SUL PUNTO 1 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA IN SEDE STRAORDINARIA**

(Redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del D.Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche, e dell'art. 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazioni Consob 14 maggio 1999, n. 11971 e successive modifiche e integrazioni)

Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM S.p.A., redatta ai sensi dell'articolo 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, e successive modifiche, e dell'articolo 72 e dello schema n. 3 dell'Allegato 3A del Regolamento adottato con Deliberazione Consob 14 maggio 1999 n. 11971 e successive modifiche (Regolamento Emittenti)

Proposte di modifica degli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1.. dello Statuto sociale del Banco BPM.

Signori Soci,

con la presente Relazione (di seguito, la "**Relazione**"), redatta ai sensi degli articoli 125-ter D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e 72, nonché dello schema n. 3 dell'Allegato 3A, del Regolamento Emittenti, s'intende fornire un'illustrazione delle proposte di modifica dello Statuto sociale di Banco BPM S.p.A. ("**Banco BPM**" o la "**Banca**") che il Consiglio di Amministrazione della Vostra Banca ha inteso sottoporre alla Vostra approvazione.

Motivazione delle variazioni proposte

Con le proposte di modifiche, s'intende adeguare lo Statuto alle novità regolamentari in materia di *governance* bancaria introdotte da (a) il Decreto Ministeriale del 23 novembre 2020, n. 169 ("**DM 169**"); (b) l'emanazione da parte di Banca d'Italia in data 30 giugno 2021 dell'Aggiornamento n. 35 alla Circolare del 17 dicembre 2013 n. 285 (la "**Circolare 285**"); nonché (c) le previsioni contenute nel Codice di Corporate Governance per le Società Quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance, cui la Banca aderisce ("**Codice di Corporate Governance**"). In particolare, s'intende apportare talune modifiche e integrazioni riguardanti le previsioni statutarie relative (i) ai requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, nonché al rispetto del principio di equilibrio tra generi, richiesti in capo ai membri degli organi di amministrazione e controllo della Banca, e (ii) alle competenze non delegabili del Consiglio di Amministrazione.

Con l'occasione, s'intende altresì riflettere nel testo statutario talune minori modifiche statutarie di carattere formale.

Nel dettaglio, le principali modifiche proposte riguardano gli articoli di seguito illustrati:

- artt. 12.1. e 12.2. – Luogo di riunione: si propone un mero adeguamento formale connesso alla proposta di eliminazione dell'art. 41 dello Statuto, la sola disposizione transitoria rimasta nel Titolo XI dello Statuto, riguardante l'individuazione dei luoghi di svolgimento delle prime cinque assemblee di approvazione del bilancio di esercizio successive all'efficacia della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. (la "**Fusione**"). Al riguardo, poiché a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci che, in data 15 aprile 2021, ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2020 si è esaurita l'applicazione dell'art. 41., si propone – oltre all'eliminazione di quest'ultima disposizione (cfr. *infra*) – l'eliminazione dagli articoli 12.1. e 12.2. dello Statuto dei richiami all'art. 41.;
- art. 20.1.2. – Consiglio di Amministrazione: si propone una modifica formale dell'art.

20.1.2. dello Statuto in considerazione dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi. In particolare, da un lato la Legge n. 120/2011 (c.d. 'Legge Golfo - Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'); dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 alla Parte Prima, Titolo IV, Capitolo 1, della Circolare 285. Alla luce di quanto precede, per ragioni di flessibilità, si propone di modificare l'art. 20.1.2. dello Statuto eliminando il puntuale richiamo alla Legge Golfo – Mosca ma mantenendo il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile;

- art. 20.1.4. – Consiglio di Amministrazione: L'attuale art. 20.1.4., introdotto nello Statuto nell'ambito della Fusione e in attesa che venissero emanate le disposizioni regolamentari attuative dell'art. 26 del D.Lgs. n. 385/1993 ("TUB"), contiene la nozione di professionalità da applicare agli amministratori, prevedendo requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto ministeriale all'epoca vigente (DM del 18 marzo 1998, n. 161 recante il "Regolamento per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", di seguito il "DM 161"). A seguito dell'entrata in vigore del DM 169, abrogativo del DM 161, che ha disciplinato in modo più stringente, rispetto al DM 161, il requisito di professionalità di amministratori di banche, la relativa previsione costituisce la normativa di riferimento in materia. Si propone, quindi, di eliminare la definizione statutaria di professionalità in quanto assorbita e superata dalla disciplina regolamentare. Poiché, poi, il DM 169 prevede per il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato requisiti specifici, ulteriori rispetto a quelli previsti per gli amministratori, si propone di inserire nello Statuto il richiamo alla normativa prevista per tali figure apicali;
- artt. 20.1.6. e 20.1.7. – Consiglio di Amministrazione: le proposte di modifica degli artt. 20.1.6. e 20.1.7. sono volte ad armonizzare e adeguare il requisito statutariamente previsto in materia di indipendenza degli amministratori con le previsioni introdotte dal DM 169 e dal nuovo Codice di Corporate Governance.

In particolare, con gli interventi proposti si intende (i) introdurre nello statuto la nozione di azionista significativo, contenuta nel Codice di Corporate Governance, integrata dalle previsioni riguardanti la definizione di "partecipante" della Banca introdotta dal DM 169; e (ii) integrare l'elenco delle fattispecie, al ricorrere delle quali un amministratore perde il requisito di indipendenza, previsto statutariamente con le fattispecie previste dall'art. 13 del DM 169 in materia di indipendenza degli amministratori.

Per effetto dell'introduzione di alcune clausole, si propone conseguentemente di modificare anche la numerazione di talune delle previsioni dell'art. 20.1.6.;

- art. 20.3.1.– Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione: si propone di precisare all'art. 20.3.1. che, nel caso in cui, successivamente alla nomina, sia accertata la sussistenza di una situazione di ineleggibilità o di decadenza, ovvero la mancanza dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, lo stesso amministratore decada dalla carica;
- art. 20.4.2. – Liste di candidati: in aderenza al nuovo Codice di Corporate Governance,

che richiede che nelle 'società grandi' (i.e., le società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di Euro) almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia costituita da amministratori indipendenti, si propone di adeguare l'art. 20.4.2., lett. d), dello Statuto a tale previsione (nonché a quanto già previsto dall'art. 20.1.5. dello Statuto), innalzando da 7 (sette) a 8 (otto) il numero dei candidati amministratori indipendenti da indicare nella lista. Pertanto, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da n. 15 (quindici) membri, il numero degli amministratori indipendenti da indicare nel caso venga presentata una lista composta da 15 (quindici) membri dovrà essere pari a n. 8 (otto);

- art. 24.1. – Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Supervisione strategica e gestione della Società: in considerazione (i) del richiamo al perseguimento del successo sostenibile contenuto negli artt. 5 e 6 del Codice di Corporate Governance (relativi, rispettivamente, alla remunerazione degli amministratori e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi) (ii) degli obiettivi di finanza sostenibile e di integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. "ESG") di cui alle Disposizioni di Vigilanza in materia di strategie aziendali (iii) dell'opportunità di riflettere nel corpo statutario la *mission* già in atto nel Banco BPM volta a rafforzare e concretizzare l'integrazione della sostenibilità all'interno della governance, delle attività aziendali e del *business*, si propone di (i) introdurre nell'art. 24.1. dello Statuto, relativo ai poteri e alle competenze del Consiglio, il riferimento alla gestione dell'impresa anche in un'ottica di successo sostenibile; nonché (ii) rinominare il Comitato Controllo Interno e Rischi ne il "Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità", in modo da riflettere nello Statuto il cambio di denominazione e il connesso ampliamento delle competenze già *de facto* avvenuti;
- art. 24.2.2. – Competenze non delegabili: si propongono talune modifiche volte a recepire le novità previste dall'Aggiornamento n. 35 della Circolare 285 e relativo alle nuove disposizioni sul governo societario delle banche. In particolare, si propone di modificare talune delle previsioni riguardanti le materie oggetto di competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione indicate nell'art. 24.2.2. dello Statuto, adeguandole alle previsioni regolamentari entrate in vigore, ovvero, a seconda dei casi, introducendo talune nuove previsioni riflesse nella normativa citata. Tra le altre, le aree interessate dalle predette novità regolamentari attengono, tra l'altro, (i) all'approvazione del modello di *business* e degli obiettivi di rischio; (ii) all'approvazione e alla modifica della *policy* interna per la promozione della diversità e dell'inclusività; (iii) al riesame e aggiornamento del piano di risanamento, anche su richiesta dell'autorità di vigilanza, e all'adozione, su richiesta della stessa autorità di vigilanza, delle modifiche all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria e delle altre modifiche necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento; (iv) all'eliminazione delle cause che formano il presupposto dell'intervento precoce; nonché (v) all'adozione di una misura prevista nel piano di risanamento o all'astensione dall'adottare una misura pur ricorrendone le condizioni;
- art. 24.4.1. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità, Comitato Parti Correlate e altri Comitati: si propone di aggiornare anche a livello statutario, in considerazione dell'ampliamento delle relative competenze, la denominazione del Comitato Controllo Interno e Rischi in Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità;

- art. 33. – Collegio Sindacale – Composizione e numero: si propone la modifica dell'art. 33. dello Statuto al fine di adeguare le previsioni statutarie in materia di requisiti richiesti in capo ai Sindaci alle disposizioni introdotte dal DM 169 e dall'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285.

In particolare, *(i)* si propone di integrare l'art. 33.1. con il riferimento ai criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo che i Sindaci devono rispettare ai sensi dell'art. 26, 2° comma, D. Lgs. n. 385/1993 ("TUB") e degli artt. 4 e 10, nonché della Sezione V, del DM 169; *(ii)* si propone di introdurre un nuovo art. 33.2. che, in conformità con le previsioni dettate dall'art. 9 del DM 169, richiami il requisito dell'iscrizione (richiesto in capo a una parte dei Sindaci) nel registro dei revisori legali e dell'esercizio dell'attività di revisione legale per un periodo minimo; *(iii)* si propone – analogamente all'art. 20.1.2. dello Statuto riguardante gli amministratori – di eliminare dall'art. 33.3. (nella nuova numerazione) il puntuale richiamo alla Legge n. 120/2011 (c.d. ' Legge Golfo – Mosca') ma di mantenere il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile, tenuto conto dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi nel frattempo intervenuta. Da un lato, infatti, la Legge Golfo – Mosca, dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285; e *(iv)* si propone, con riferimento all'art. 33.4. (nella nuova numerazione) di estendere, anche avuto riguardo alle disposizioni normative in vigore in materia di requisito di indipendenza dettate per i Sindaci, in capo a questi ultimi la disciplina in materia di indipendenza prevista per gli amministratori. Infine, si intende modificare anche la numerazione delle previsioni dell'articolo a seguito delle variazioni illustrate;

- art. 34. – Collegio Sindacale – Elezione mediante liste: si propone di *(i)* specificare agli artt. 34.2. e 34.3. talune modalità ai fini della presentazione delle liste volte a far sì che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni in tema di equilibrio tra i generi e di professionalità nei termini previsti dal nuovo art. 33.2.; e *(ii)* uniformare il testo dell'art. 34.8. alle previsioni contenute nell'art. 20.4.3. in relazione all'esclusione dalla lista presentata per la nomina degli amministratori dei singoli candidati per i quali risulti mancante la relativa documentazione;

- art. 35. – Collegio Sindacale – Votazione: si propone di *(i)* modificare l'art. 35.3. per disciplinare il caso di collegamento della lista seconda per numero di voti con la prima lista per numero di voti ottenuti; *(ii)* modificare l'art. 35.4. per disciplinare il caso di collegamento della lista terza per numero di voti con la prima o la seconda lista per numero di voti ottenuti; *(iii)* precisare agli artt. 35.8. e 35.9. i criteri da applicare in sede di votazione per assicurare che il Collegio Sindacale risulti composto da Sindaci, rispettivamente, in possesso dei requisiti di professionalità e che rispettino le disposizioni in materia di equilibrio tra i generi; *(iv)* modificare l'art. 35.12. (nella nuova numerazione) riguardante i criteri da seguire nel caso di sostituzione di un sindaco che cessa dalla carica, per introdurre, in via subordinata rispetto all'osservanza del requisito di professionalità e alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, il criterio dell'anzianità anagrafica; *(v)* modificare l'art. 35.13. anticipando (a 25 giorni prima dell'assemblea) per ragioni organizzative il termine entro cui i candidati facenti parte della lista da cui è stato tratto il sindaco da sostituire devono depositare le dichiarazioni

sull'insussistenza di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il possesso dei requisiti di legge e la lista aggiornata degli incarichi ricoperti presso altre società;

- artt. 36.7. e 36.9. – Funzioni e poteri del Collegio Sindacale: si propone di modificare gli artt. 36.7. e 36.9. dello Statuto al fine di semplificare e snellire l'operatività dell'organo di controllo della Banca (segnatamente, la tempistica di convocazione nei casi d'urgenza e le modalità di svolgimento delle riunioni), uniformando tali previsioni a quanto già previsto in relazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- Titolo XI – Disposizioni Transitorie: si propone l'eliminazione delle disposizioni transitorie previste nel Titolo XI – art. 41. (*Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio*), in quanto con l'assemblea che si è tenuta il 15 aprile 2021 per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la relativa applicazione si è esaurita (cfr. *supra* artt. 12.1. e 12.2.).

Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 12. – Luogo di riunione</p> <p>Art. 12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41. con riferimento alla sequenza dei luoghi di riunione delle prime 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio successive alla costituzione della Società, le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e</p>	<p>Art. 12. – Luogo di riunione</p> <p>Art. 12.1. Fermo quanto previsto dall'articolo 41. con riferimento alla sequenza dei luoghi di riunione delle prime 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale d'esercizio successive alla costituzione della Società, le Le sedute delle Assemblee ordinarie della Società aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio – nonché, su decisione del Consiglio di Amministrazione della Società, aventi ad oggetto ulteriori materie poste all'ordine del giorno della medesima Assemblea ordinaria e le sedute delle Assemblee straordinarie che dovessero eventualmente svolgersi in concomitanza alla predetta Assemblea ordinaria – si tengono, per ciascun ciclo di 5 (cinque) sedute di Assemblea ordinaria, a rotazione nei seguenti luoghi: (i) 2 (due) sedute (non consecutive) si tengono in una località ubicata nella provincia di Milano e</p>

Testo vigente	Testo proposto
(ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.	(ii) 3 (tre) sedute si tengono, una ciascuna, in località ubicate nelle province di Verona, Lodi e Novara.
<p>Art. 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli 12.1. e 41. e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi e Novara.</p>	<p>Art. 12.2. Il luogo di riunione delle Assemblee ordinarie diverse da quelle di cui agli articoli all'articolo 12.1. e 41. e delle Assemblee straordinarie non concomitanti con le Assemblee ordinarie chiamate ad approvare il bilancio annuale di esercizio viene deciso dal Consiglio di Amministrazione in una località ubicata nelle province di Verona, Milano, Lodi e Novara.</p>
<p>▲ Mero adeguamento formale connesso alla proposta di eliminazione dell'art. 41 dello Statuto, la sola disposizione transitoria rimasta nel Titolo XI dello Statuto, riguardante l'individuazione dei luoghi di svolgimento delle prime cinque assemblee della Banca relative all'approvazione del bilancio d'esercizio successive all'efficacia della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. Pertanto, poiché a seguito dell'assemblea ordinaria dei soci che ha approvato il bilancio relativo all'esercizio 2020 si è esaurita l'applicazione dell'art. 41., si propone – oltre all'eliminazione di quest'ultima disposizione (cfr. infra) – l'eliminazione dagli articoli 12.1. e 12.2. dello Statuto dei richiami all'art. 41.</p>	
<p>Art. 20. – Consiglio di Amministrazione - omissis - Art. 20.1.2. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge. - omissis -</p>	<p>Art. 20. – Consiglio di Amministrazione - omissis - Art. 20.1.2. La composizione del Consiglio di Amministrazione assicura, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla alla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge. - omissis -</p>
<p>▲ Si tratta di una proposta di modifica formale in considerazione dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi. Da un lato, infatti, la Legge n. 120/2011 (c.d. 'Legge Golfo – Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima delle "Disposizioni di vigilanza per le banche"</p>	

Testo vigente	Testo proposto
<p>di cui alla Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 (nel seguito, "Circolare 285"). Alla luce di quanto precede, si propone di modificare l'art. 20.1.2. dello Statuto eliminando il puntuale richiamo alla Legge Golfo - Mosca ma mantenendo il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile.</p>	
<p>20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia o all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente</p>	<p>20.1.4. Fermi restando i diversi e/o ulteriori requisiti stabiliti dalla normativa pro tempore vigente, tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione devono aver maturato un'adeguata esperienza, attraverso lo svolgimento almeno quinquennale, in Italia e all'estero, di attività di direzione e/o manageriale e/o di controllo, o almeno triennale quale presidente, amministratore delegato e/o direttore generale, in: (i) banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio; o (ii) compagnie di assicurazione; o (iii) società con azioni negoziate in un mercato regolamentato italiano o estero; o (iv) imprese e società diverse da quelle sopra menzionate che, individualmente o a livello consolidato di gruppo, abbiano un fatturato superiore a euro 100 milioni, quale risultante dall'ultimo bilancio approvato. Possono essere eletti, purché in numero non prevalente, anche candidati che non abbiano maturato tale esperienza professionale purché: (a) siano o siano stati professori universitari di ruolo da o per almeno un quinquennio in materie giuridiche, aziendali, economiche o scienze matematiche /statistiche /ingegneria gestionale; o (b) siano o siano stati iscritti da almeno un decennio nell'Albo professionale dei Dottori Commercialisti, Notai o Avvocati; o (c) abbiano ricoperto per almeno un triennio funzioni dirigenziali in Amministrazioni pubbliche o Autorità indipendenti istituzionalmente</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>competenti in materie che abbiano attinenza con l'attività bancaria, assicurativa o finanziaria.</p> <p>- omissis -</p>	<p>competenti in materie che abbiano attinenza con l'attività bancaria, assicurativa e finanziaria. Devono altresì possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa pro tempore vigente il Presidente e l'Amministratore Delegato.</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲</p> <p><i>L'attuale art. 20.1.4., introdotto nell'ambito della fusione tra Banco Popolare Soc. Coop. e Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. e in attesa che venissero emanate le disposizioni regolamentari attuative dell'art. 26 D. Lgs. n. 385/1993, stabilisce una disciplina specifica del requisito di professionalità degli amministratori, prevedendo requisiti più stringenti rispetto a quelli previsti dal Decreto ministeriale all'epoca vigente (DM del 18 marzo 1998, n. 161 recante il "Regolamento per l'individuazione dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione", di seguito il "DM 161").</i></p> <p><i>A seguito dell'entrata in vigore del DM 169 - abrogativo del DM 161 - che ha disciplinato in modo specifico e più stringente rispetto al DM 161 il requisito di professionalità di amministratori di banche, tale previsione costituisce la normativa di riferimento in materia. Si propone, quindi, di eliminare la definizione statutaria di professionalità in quanto assorbita e superata dalla disciplina regolamentare.</i></p> <p><i>Poiché il DM 169 prevede requisiti specifici, ulteriori rispetto a quelli previsti per gli amministratori, per il Presidente del C.d.A. e l'Amministratore Delegato, si propone di inserire nello Statuto il richiamo alla normativa prevista per tali figure apicali.</i></p>	
<p>Art. 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla la</p>	<p>Art. 20.1.6. Ai fini del presente Statuto, sono considerati Amministratori Indipendenti gli amministratori che non intrattengono né hanno di recente intrattenuto – direttamente o indirettamente – con la Società o con soggetti ad essa collegati relazioni di natura professionale, patrimoniale, personale o di altro genere tali da condizionarne l'oggettività e l'equilibrio di giudizio, fatta avvertenza che un amministratore non si considera comunque Amministratore Indipendente se si trova anche in una sola delle seguenti ipotesi:</p> <p>a) se è un azionista significativo della Società, intendendosi per tale il soggetto che, direttamente o indirettamente, anche</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;</p> <p>b) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una</p>	<p>(attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona), controlla la Società o è in grado acquista una partecipazione pari o superiore alle percentuali per le quali la normativa pro tempore vigente richiede il rilascio di un'autorizzazione, ovvero che comporta l'acquisto del controllo della Società o la possibilità di esercitare su di essa un'influenza notevole, o che partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla Società;</p> <p>b) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un azionista significativo della Società o società da questo controllate;</p> <p>c) c) se è, o è stato nei tre esercizi precedenti, esponente di rilievo – intendendosi per tale: il Presidente del Consiglio di Amministrazione quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali, gli "amministratori esecutivi" ed il "top management" – della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;</p> <p>c) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore anche non esecutivo;</p> <p>d) se è socio, amministratore o dipendente di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;</p> <p>e) se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>f) se ha, o ha avuto nei tre precedenti</p>	<p>azionista significativo della Società una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole;</p> <p>d) se ricopre l'incarico di amministratore indipendente in un'altra banca del Gruppo Banco BPM, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;</p> <p>e) se è stato amministratore della, ovvero ha ricoperto incarichi direttivi presso la, Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;</p> <p>f) e INVARIATO;</p> <p>g) e INVARIATO;</p> <p>h) e se riceve o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello per la partecipazione ai comitati interni al Consiglio di Amministrazione, nonché all'eventuale medaglia di presenza alle sedute), ivi inclusa la eventuale partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;</p> <p>i) f se ha, o ha avuto nei tre precedenti</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi esponenti di rilievo; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo; - con società sottoposte a comune controllo con la Società; <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione continuativa con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;</p>	<p>esercizi, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione, anche non continuativa, di natura professionale, patrimoniale, commerciale o finanziaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> - con la Società, una sua controllata, con alcuno dei rispettivi Presidenti o esponenti di rilievo; - con un azionista significativo della soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi Presidenti o esponenti di rilievo; - con società sottoposte a comune controllo con la Società; <p>ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente, autonomo o titolare di un rapporto di collaborazione, anche non continuativa, con uno dei predetti soggetti; ai soli fini della presente lettera i) f), rilevano anche le relazioni che siano intrattenute dall'amministratore con gli stretti familiari, come di seguito definiti, degli esponenti di rilievo della Società, di una sua controllata o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società;</p> <p>j) se ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, il convivente more uxorio o i figli del convivente more uxorio e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;</p> <p>h) se è stretto familiare degli amministratori della Società ovvero degli amministratori</p>	<p>- membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;</p> <p>- assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del Gruppo sono tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p>g) se è stretto familiare (intendendosi per tale, il coniuge, purché non legalmente separato, parente o affine entro il quarto grado, la persona legata in unione civile o il convivente di fatto more uxorio o i figli della persona legata in unione civile o della convivente di fatto more uxorio e i familiari conviventi) di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti;</p> <p>l) INVARIATO;</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;</p> <p>i) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;</p> <p>j) se incorra in alcuna altra fattispecie di difetto del requisito di indipendenza prevista dalla normativa pro tempore vigente.</p> <p>Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi":</p> <p>(i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;</p> <p>- omissis -</p> <p>Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. e) ed f) del primo comma del presente articolo 20.1.6..</p>	<p>i) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;</p> <p>m)) INVARIATO.</p> <p>Ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati "amministratori esecutivi":</p> <p>(i) l'amministratore delegato, gli amministratori ai quali il consiglio di amministrazione abbia conferito deleghe ai sensi dell'articolo 2381, comma secondo, del cod. civ. (e dell'articolo 24.2.2., lettera f), dello Statuto) e gli amministratori che dovessero, di fatto, svolgere funzioni attinenti alla gestione corrente dell'impresa di cui sono amministratori;</p> <p>- omissis -</p> <p>Inoltre, sempre ai fini del presente articolo 20.1.6., sono considerati componenti del "top management" i soggetti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività di una società e del gruppo ad essa facente capo.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione determina in via generale i criteri quantitativi e/o qualitativi idonei a determinare la significatività dei rapporti indicati nelle lett. h)e) ed i)f) del primo comma del presente articolo 20.1.6..</p>
<p>Art. 20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona,</p>	<p>Art. 20.1.7. I requisiti di cui al presente articolo 20.1. possono cumularsi nella stessa persona,</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6., un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.</p>	<p>fermo restando che non può essere considerato Amministratore Indipendente, ai sensi del precedente articolo 20.1.6., un amministratore esecutivo della Società, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con la Società, ovvero di un azionista significativo della Società una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società o è in grado di esercitare sulla stessa un'influenza notevole.</p>
<p>▲ Le proposte di modifica degli artt. 20.1.6. e 20.1.7. sono volte ad armonizzare e adeguare il requisito statutariamente previsto in materia di indipendenza degli amministratori con le previsioni introdotte dal DM 169 e dal nuovo Codice di Corporate Governance emanato da Borsa Italiana S.p.A.. In particolare, con gli interventi proposti si intende (i) introdurre nello Statuto la nozione di “azionista significativo”, contenuta nel Codice di Corporate Governance, integrata dalle previsioni riguardanti la definizione di “partecipante” della Banca prevista dal DM 169; e (ii) integrare l’elenco delle fattispecie, al ricorrere delle quali un amministratore perde il requisito di indipendenza, previsto statutariamente con le fattispecie previste dall’art. 13 del DM 169 in materia di indipendenza degli amministratori. Per effetto dell’introduzione di alcune clausole, si propone di modificare anche la numerazione di talune delle previsioni dell’art. 20.1.6..</p>	
<p>Art. 20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione Art. 20.3.1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1., non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>- omissis -</p>	<p>Art. 20.3. - Divieti e incompatibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione Art. 20.3.1. Fermo restando quanto previsto nell'articolo 20.1., non possono essere nominati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, e se nominati decadono, coloro che versino nelle situazioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'articolo 2382 cod. civ. ovvero non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente.</p> <p>- omissis -</p>
<p>Art. 20.3.5. Il venir meno del requisito di</p>	<p>Art. 20.3.5. Il venir meno del requisito di</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. determina comunque la cessazione da cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p> <p>- omissis -</p>	<p>indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. in capo ad un amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di amministratori che secondo il presente Statuto, nel rispetto della normativa pro tempore vigente, devono possedere tale requisito. Il venir meno del requisito di indipendenza previsto dall'articolo 20.1.6. determina comunque la cessazione dalle cariche per le quali tale requisito sia richiesto dalla normativa pro tempore vigente o dallo Statuto.</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲</p> <p><i>Si propone di precisare all'art. 20.3.1. che, nel caso in cui, successivamente alla nomina, sia accertata la sussistenza di una situazione di ineleggibilità o di decadenza, ovvero la mancanza dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'incarico, lo stesso amministratore decada dalla carica.</i></p> <p><i>All'art. 20.3.5, inoltre, si propone una modifica formale.</i></p>	
<p>Art. 20.4. – Liste di candidati</p> <p>Art. 20.4.2. – omissis –</p> <p>A pena di inammissibilità:</p> <p>- omissis –</p> <p>d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo</p>	<p>Art. 20.4. – Liste di candidati</p> <p>Art. 20.4.2. – omissis –</p> <p>A pena di inammissibilità:</p> <p>- omissis –</p> <p>d. la composizione delle Liste di Soci e delle Liste di Soci-Dipendenti non deve rispettare quanto previsto alla precedente lett. c. E' pertanto consentita la presentazione di liste con un numero di candidati inferiore a 15 (quindici), fermo restando che: (i) le liste che prevedono un numero di candidati pari o superiore a 3 (tre) devono includere candidati di genere diverso, allo scopo di assicurare che la composizione del Consiglio di Amministrazione rispetti l'equilibrio tra i generi secondo quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, tempo</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 7 (sette) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);</p> <p>- omissis -</p>	<p>per tempo vigente; (ii) devono altresì contenere un numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 20.1.6. in misura pari ad almeno 8 (otto) 7 (sette) candidati ove la lista sia composta da 15 (quindici) candidati o ad almeno la metà (approssimando all'intero inferiore se il primo decimale è pari o inferiore a 5 e all'intero superiore negli altri casi) ove la lista sia composta da un numero di candidati inferiore a 15 (quindici);</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲</p> <p><i>In aderenza al nuovo Codice di Corporate Governance, che richiede che nelle 'società grandi' (i.e., le società con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di Euro) almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione sia costituita da amministratori indipendenti, si propone di adeguare l'art. 20.4.2., lett. d), dello Statuto a tale previsione (nonché a quanto già previsto dall'art. 20.1.5 dello Statuto), innalzando da 7 (sette) a 8 (otto) il numero dei candidati amministratori indipendenti da indicare nella lista. Pertanto, tenuto conto che il Consiglio di Amministrazione della Banca è composto da n. 15 (quindici) membri, il numero degli amministratori indipendenti da indicare nel caso venga presentata una lista composta da 15 (quindici) membri dovrà essere pari a n. 8 (otto).</i></p>	
<p>Art. 20.5. – votazione</p> <p>- omissis -</p> <p>Art. 20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..</p>	<p>Art. 20.5. – votazione</p> <p>- omissis -</p> <p>Art. 20.5.2. Fermo quanto previsto ai successivi articoli 20.6. e 20.7., qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio di Amministrazione secondo la procedura definita all'articolo 20.5.1.(b) ovvero il numero di candidati complessivamente inseriti nelle liste presentate sia inferiore a quello degli amministratori da eleggere, gli amministratori mancanti sono eletti con delibera assunta dall'Assemblea a maggioranza relativa nel rispetto delle previsioni di cui agli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio</p> <p>20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..</p>	<p>Art. 20.6. - Parità di quoziente e ballottaggio</p> <p>20.6.1. Nelle ipotesi disciplinate dagli articoli 20.5.1.(b)(1) e 20.5.1.(b)(2), ove più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente risulta eletto il candidato della lista dalla quale non sia stato eletto ancora alcun Consigliere o sia stato eletto il minor numero di Consiglieri (fermo restando che nell'ipotesi di cui all'articolo 20.5.1.(b)(1) dalla Lista di Soci-Dipendenti, ove regolarmente presentata, che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra le Liste di Soci-Dipendenti deve trarsi 1 (uno) amministratore). Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un Consigliere ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di Consiglieri, nell'ambito di tali liste risulta eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procede a ballottaggio mediante nuova votazione da parte dell'intera Assemblea, risultando eletto il candidato che abbia ottenuto la maggioranza relativa dei voti, fermo restando il rispetto di quanto previsto dagli articoli 20.1.2., 20.1.3., 20.1.4., 20.1.5., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.2. e 20.3.3..</p>
<p>▲</p> <p><i>In ragione della modifica proposta all'art. 20.1.4. (cfr. supra), si propone, quale modifica formale e di raccordo tra le previsioni statutarie interessate, di eliminare il riferimento a tale articolo dagli artt. 20.5.2. e 20.6.1. dello Statuto.</i></p>	
<p>Art. 20.11. – Sostituzione</p> <p>- omissis -</p> <p>20.11.2. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche</p>	<p>Art. 20.11. – Sostituzione</p> <p>- omissis -</p> <p>20.11.2. Alla successiva nomina in sede assembleare si procede, nel rispetto dei principi di indipendenza e di equilibrio tra i generi prescritti dalla normativa, anche</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:</p> <p>- omissis -</p> <p>c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diversa dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</p> <p>- omissis -</p>	<p>regolamentare, pro tempore vigente e dallo Statuto, come segue:</p> <p>- omissis -</p> <p>c) per la sostituzione dell'amministratore che sia stato tratto da una Lista di Soci diversa dalla lista che dovesse aver ottenuto il maggior numero di voti, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra i candidati presentati nella medesima lista di provenienza del componente cessato, i quali abbiano confermato la propria candidatura o, in difetto, tra i candidati delle eventuali altre Liste di Soci diverse e dalla Lista di Soci che abbia ottenuto il maggior numero di voti e diverse dalle Liste di Soci-Dipendenti. Qualora ciò non sia possibile, l'Assemblea provvederà alla sostituzione votando a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze;</p> <p>- omissis -</p>
<p>Art. 23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata</p> <p>Art. 23.5.1. Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la "Maggioranza Consiliare Qualificata") esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:</p> <p>- omissis -</p>	<p>Art. 23.5. - Deliberazioni a maggioranza qualificata</p> <p>Art. 23.5.1. Sono validamente assunte con il voto favorevole di almeno 11 (undici) componenti in carica del Consiglio di Amministrazione (la "Maggioranza Consiliare Qualificata") esclusivamente le deliberazioni concernenti direttamente e/o indirettamente:</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲</p> <p>Agli artt. 20.11.2., lett. c), e 23.5.1. dello Statuto si propongono due modifiche meramente formali.</p>	
<p>Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari</p>	<p>Art. 24. - Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione – Comitati endo-consiliari</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Art. 24.1. - Supervisione strategica e gestione della Società</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.</p> <p>- omissis -</p>	<p>Art. 24.1. - Supervisione strategica e gestione della Società</p> <p>Al Consiglio di Amministrazione spetta la supervisione strategica e la gestione dell'impresa, da condursi anche in ottica di successo sostenibile, inteso quale creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli azionisti, tenendo conto degli interessi degli altri stakeholders rilevanti per la Società. A tal fine, il Consiglio di Amministrazione può compiere tutte le operazioni necessarie, utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale, siano esse di ordinaria come di straordinaria amministrazione, e dispone della facoltà di consentire la cancellazione e la riduzione di ipoteche anche a fronte di pagamento non integrale del credito, anche attraverso soggetti all'uopo delegati.</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲</p> <p><i>Si propone di introdurre nell'art. 24.1., relativo ai poteri e alle competenze del Consiglio, il riferimento alla gestione dell'impresa anche in un'ottica di successo sostenibile, in considerazione (i) del richiamo al perseguimento del successo sostenibile contenuto negli artt. 5 e 6 del Codice di Corporate Governance (relativi, rispettivamente, alla remunerazione degli amministratori e al sistema di controllo interno e gestione dei rischi) (ii) degli obiettivi di finanza sostenibile e di integrazione di fattori ambientali, sociali e di governance (c.d. "ESG") di cui alle Disposizioni di Vigilanza in materia di strategie aziendali (iii) dell'opportunità di riflettere nel corpo statutario la mission già in atto nel Banco BPM volta a rafforzare e concretizzare l'integrazione della sostenibilità all'interno della governance, delle attività aziendali e del business.</i></p>	
<p>Art. 24.2. - Competenze non delegabili</p> <p>- omissis -</p> <p>Art. 24.2.2. Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per quanto previsto</p>	<p>Art. 24.2. - Competenze non delegabili</p> <p>- omissis -</p> <p>Art. 24.2.2. Oltre alle materie per legge non delegabili e a quelle elencate all'articolo 23.5 dello Statuto, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, sono riservate alla competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione (fatta eccezione per quanto previsto</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui alle lett. p), q) e y)):</p> <p>a) l'approvazione delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;</p> <p>- omissis -</p> <p>g) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale e dei Condirettori Generali e la determinazione del relativo trattamento economico, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;</p> <p>- omissis -</p> <p>l) su proposta del Comitato Controllo Interno e Rischi, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina del Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager) e del Responsabile della Funzione di gestione del</p>	<p>dall'articolo 28.3. in relazione alle materie di cui alle lett. p), q) e y)):</p> <p>a) l'approvazione del modello di business, delle linee e degli indirizzi generali programmatici e strategici, nonché degli obiettivi di rischio e delle politiche di governo e di gestione dei rischi della Società e del Gruppo, nonché il loro riesame periodico per garantirne l'efficacia nel tempo;</p> <p>- omissis -</p> <p>g) su proposta dell'Amministratore Delegato sentito il Presidente del Consiglio di Amministrazione, la nomina, la revoca e la sostituzione del Direttore Generale e dei Condirettori Generali, la determinazione o la modifica delle attribuzioni, funzioni e competenze del Direttore Generale e dei Condirettori Generali e la determinazione del relativo trattamento economico, nonché, su proposta dell'Amministratore Delegato, la nomina dei vertici operativi e direttivi della Società e la determinazione dei relativi poteri e del trattamento economico;</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione assicura un efficace controllo dialettico con i responsabili delle principali funzioni aziendali e verifica nel tempo le scelte e le decisioni da questi assunte;</p> <p>- omissis -</p> <p>l) su proposta del Comitato Controllo Interno, e Rischi e Sostenibilità, previo parere obbligatorio non vincolante del Collegio Sindacale, la nomina e la revoca del Responsabile della Funzione di conformità (Compliance Manager), del Responsabile</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>rischio (Risk Manager) nonché del Responsabile della funzione Internal Audit, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p>- omissis -</p> <p>y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;</p> <p>- omissis -</p> <p>dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee.</p>	<p>della Funzione di gestione del rischio (Risk Manager), del Responsabile della Funzione di Antiriciclaggio e del Responsabile della Funzione di Convalida interna nonché del Responsabile della Funzione Internal Audit, che sarà collocato alle dirette dipendenze del Consiglio di Amministrazione, a cui riferirà, previa informativa al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferma restando in capo all'Amministratore Delegato la qualifica di amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;</p> <p>- omissis -</p> <p>y) l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni, inclusa una policy per la promozione della diversità e della inclusività;</p> <p>- omissis -</p> <p>dd) l'adozione, con appositi strumenti, di misure per facilitare la partecipazione in proprio o per delega degli azionisti dipendenti e dei piccoli azionisti alle assemblee-;</p> <p>ee) l'approvazione, il riesame e l'aggiornamento del piano di risanamento, nonché la sua modifica e il suo aggiornamento su richiesta dell'autorità di vigilanza;</p> <p>ff) l'adozione, su richiesta dell'autorità di vigilanza, delle modifiche da apportare all'attività, alla struttura organizzativa o alla forma societaria della Società o del Gruppo, e delle altre misure necessarie per conseguire le finalità del piano di risanamento, nonché l'eliminazione delle cause che formano presupposto</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>- omissis -</p>	<p>dell'intervento precoce;</p> <p>gg) la decisione di adottare una misura prevista nel piano di risanamento o di astenersi dall'adottare una misura pur ricorrendone le circostanze.</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲</p> <p><i>Alla luce delle previsioni contenute nell'Aggiornamento n. 35 della Circolare 285 e relativo alle nuove disposizioni sul governo societario delle banche, si propone di modificare talune delle previsioni riguardanti le materie oggetto di competenza non delegabile del Consiglio di Amministrazione, adeguandole alle previsioni regolamentari entrate in vigore ovvero, a seconda dei casi, introducendo talune nuove previsioni riflesse nella normativa citata.</i></p>	
<p>Art. 24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno e Rischi, Comitato Parti Correlate e altri Comitati</p> <p>Art. 24.4.1. Il Consiglio di Amministrazione costituisce nel proprio ambito, con l'osservanza delle disposizioni normative tempo per tempo vigenti, i Comitati di seguito disciplinati. I Comitati sono investiti delle funzioni e dei compiti per ciascuno di essi previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dal codice di comportamento in materia di governo societario promosso dalla società di gestione di mercati regolamentati al quale la Società aderisce.</p> <p>- omissis -</p> <p>Comitato Controllo Interno e Rischi</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno e Rischi", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità alle disposizioni di vigilanza. Il</p>	<p>Art. 24.4. - Comitato Nomine, Comitato Remunerazioni, Comitato Controllo Interno,—e Rischi e Sostenibilità, Comitato Parti Correlate e altri Comitati</p> <p>Art. 24.4.1. INVARIATO</p> <p>- omissis -</p> <p>Comitato Controllo Interno,—e Rischi e Sostenibilità</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno un "Comitato Controllo Interno, e Rischi e Sostenibilità", approvando il Regolamento che ne determina le competenze e il funzionamento in conformità</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>Comitato Controllo Interno e Rischi è composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..</p> <p>- omissis -</p>	<p>alle disposizioni di vigilanza. Il Comitato Controllo Interno, e Rischi e Sostenibilità è composto da 5 (cinque) Consiglieri, tutti non esecutivi e la maggioranza dei quali (tra cui il soggetto eletto alla carica di presidente) in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 20.1.6..</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲ Si propone di aggiornare, in considerazione dell'ampliamento delle relative competenze, la denominazione del Comitato per il Controllo Interno e Rischi in Comitato Controllo Interno, Rischi e Sostenibilità.</p>	
<p>Titolo VII – Collegio Sindacale</p> <p>Art. 33. - Composizione e numero</p> <p>Art. 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p>	<p>Titolo VII – Collegio Sindacale</p> <p>Art. 33. - Composizione e numero</p> <p>Art. 33.1. Il Collegio Sindacale è composto di 5 (cinque) Sindaci effettivi e 3 (tre) Sindaci supplenti, che durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. I Sindaci debbono essere in possesso dei requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità e rispettare i criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo previsti dalla normativa pro tempore vigente.</p>
	<p>Art. 33.2. Almeno due Sindaci effettivi e almeno un Sindaco supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>
<p>Art. 33.2. La composizione del Collegio Sindacale assicura, in ossequio a quanto previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente,</p>	<p>Art. 33.2 Art. 33.3. La composizione del Collegio Sindacale assicura, in ossequio e quante previsto dalla Legge 12 luglio 2011 n. 120 e sue successive modifiche nonché dalla alla normativa, anche regolamentare, pro tempore</p>

Testo vigente	Testo proposto
l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.	vigente, l'equilibrio tra i generi per il periodo previsto dalla medesima legge.
	Art. 33.4. Fermo quanto ulteriormente previsto dalla normativa pro tempore vigente, i sindaci devono possedere i requisiti di indipendenza previsti per gli amministratori indipendenti dall'articolo 20.1.6. del presente Statuto.
Art. 33.3. Si applicano nei confronti dei membri del Collegio Sindacale i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti con regolamento dalla Consob nonché da ogni altra applicabile disposizione.	Art. 33.3. Art. 33.5. INVARIATO
Art. 33.4. Inoltre: (i) i Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo nonché presso società nelle quali la Società detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo); e (ii) non possono essere eletti, e se eletti decadono dall'ufficio, i candidati che ricoprono l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività bancaria in concorrenza con quella della Società o del relativo Gruppo, salvo che si tratti di organismi di categoria.	Art. 33.4. Art. 33.6. INVARIATO
Art. 33.5. Al Presidente e ai membri effettivi del Collegio Sindacale compete, per l'intero periodo di carica, oltre al rimborso delle spese sostenute per ragione del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.	Art. 33.5. Art. 33.7. INVARIATO
<p>▲</p> <p>Si propone la modifica dell'art. 33. dello Statuto al fine di adeguare le previsioni statutarie in materia di requisiti richiesti in capo ai Sindaci alle disposizioni introdotte dal DM 169 e dall'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV,</p>	

Testo vigente	Testo proposto
<p>Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285.</p> <p><i>In particolare, (i) si propone di integrare l'art. 33.1. con il riferimento ai criteri di competenza, correttezza e dedizione di tempo che i Sindaci devono rispettare ai sensi dell'art. 26, 2° comma, TUB e degli artt. 4 e 10, nonché della Sezione V, del DM 169; (ii) si propone di introdurre un nuovo art. 33.2., in conformità con le previsioni dettate dall'art. 9 del DM 169, il requisito dell'iscrizione (richiesto in capo a una parte dei Sindaci) nel registro dei revisori legali e dell'esercizio dell'attività di revisione legale per un periodo minimo; (iii) si propone – analogamente all'art. 20.1.2. dello Statuto riguardante gli amministratori – di eliminare dall'art. 33.3 (nella nuova numerazione) il puntuale richiamo alla 'Legge Golfo – Mosca' ma di mantenere il rinvio alla normativa di volta in volta applicabile, tenuto conto dell'aggiornamento e dell'integrazione della normativa in materia di equilibrio tra i generi nel frattempo intervenuta. Da un lato, infatti, la Legge n. 120/2011 (c.d. 'Legge Golfo – Mosca'), dettata per le società con azioni quotate, è stata modificata dalla Legge n. 160/2019 (c.d. 'Legge di Bilancio 2020'). Dall'altro lato, è stata introdotta una disciplina specifica per le banche con l'Aggiornamento n. 35 del Titolo IV, Capitolo 1 della Parte Prima della Circolare 285; e (iv) si propone, con riferimento all'art. 33.4. (nella nuova numerazione) di estendere, anche avuto riguardo alle disposizioni normative in vigore in materia di requisito di indipendenza richiesto in capo ai Sindaci, in capo a questi ultimi la disciplina dettata in materia di indipendenza degli amministratori. Infine, si intende modificare anche la numerazione delle previsioni dell'articolo a seguito delle variazioni illustrate.</i></p>	
<p>Art. 34. - Elezione mediante liste</p> <p>- omissis -</p> <p>Art. 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.</p>	<p>Art. 34. - Elezione mediante liste</p> <p>- omissis -</p> <p>Art. 34.2. Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati non superiore a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo. In ciascuna sezione, i candidati sono elencati con un numero progressivo. Almeno due dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno uno dei candidati alla carica di Sindaco supplente riportati nelle rispettive sezioni della lista devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.</p>
<p>Art. 34.3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari</p>	<p>Art. 34.3. Le liste che, considerando entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere candidati di genere diverso, in modo da assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>- omissis -</p>	<p>o superiore a 3 (tre), devono inoltre includere, tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti, candidati di genere diverso, in modo da al fine di assicurare una composizione del Collegio Sindacale che rispetti quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente in materia di equilibrio tra i generi.</p> <p>- omissis -</p>
<p>Art. 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui le eventuali difformità o carenze riguardino la documentazione relativa ai singoli candidati.</p> <p>- omissis -</p>	<p>Art. 34.8. Le liste presentate senza l'osservanza dei termini e delle modalità che precedono sono considerate come non presentate, anche nel caso in cui. Le le eventuali difformità o carenze che riguardino la, o la mancanza della, documentazione relativa ai singoli candidati di una lista non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.</p> <p>- omissis -</p>
<p>▲ Si propone di (i) specificare agli artt. 34.2. e 34.3. talune modalità ai fini della presentazione delle liste volte a far sì che la composizione del Collegio Sindacale rispetti le disposizioni in tema di equilibrio tra i generi e di professionalità nei termini previsti dal nuovo art. 33.2.; e (ii) uniformare il testo dell'art. 34.8. alle previsioni contenute nell'art. 20.4.3., in relazione all'esclusione dalla lista presentata per la nomina degli amministratori dei singoli candidati per i quali risulta mancante la relativa documentazione.</p>	
<p>Art. 35. – Votazione - omissis - Art. 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.</p>	<p>Art. 35. – Votazione - omissis - Art. 35.2. Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono elencati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.</p>
<p>Art. 35.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che</p>	<p>Art. 35.3. Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.</p>	<p>hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata seconda per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, i due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>
<p>Art. 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente.</p>	<p>Art. 35.4. Dalla lista risultata terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati sono indicati nelle sezioni della lista, un Sindaco effettivo, cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale, e un Sindaco supplente. Qualora la lista risultata terza per numero di voti risulti collegata con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti, il Sindaco effettivo cui sarà attribuita la carica di Presidente del Collegio Sindacale e un Sindaco supplente sono tratti, nell'ordine progressivo con cui sono indicati nelle sezioni della lista, dalla lista risultata quarta per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente,</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>- omissis -</p>	<p>secondo quanto stabilito dalla normativa pro tempore vigente, con i soci che hanno presentato o votato le liste risultate prima e seconda per numero di voti.</p> <p>- omissis -</p>
<p>Art. 35.8. Qualora la composizione dell'organo collegiale o della categoria dei sindaci supplenti che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati non eletti della stessa lista e della stessa sezione del genere meno rappresentato. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>	<p>Art. 35.8. Qualora, la composizione dell'organo collegiale e della categoria dei sindaci al termine delle votazioni e considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, che ne derivi non consenta il rispetto dell'equilibrio tra i generi risulti eletto il numero minimo di Sindaci che devono essere iscritti nel registro dei revisori legali e aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti della privi di detti requisiti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, del genere più rappresentato decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati in possesso dei suddetti requisiti e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista e. In assenza di candidati in possesso dei suddetti requisiti all'interno della medesima sezione della stessa sezione lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p> <p>Art. 35.9. Qualora, al termine delle votazioni, la composizione dell'organo collegiale, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, non consenta il rispetto del numero minimo di sindaci appartenenti al</p>

Testo vigente	Testo proposto
	<p>genere meno rappresentato, tenuto conto del loro ordine di elencazione nella rispettiva sezione, gli ultimi eletti del genere più rappresentato tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti decadono nel numero necessario ad assicurare l'ottemperanza al requisito, e sono sostituiti dai primi candidati appartenenti al genere meno rappresentato e non eletti tratti dalla medesima sezione della stessa lista. In assenza di candidati del genere meno rappresentato all'interno della sezione rilevante della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti in numero sufficiente a procedere alla sostituzione, l'Assemblea nomina i sindaci effettivi o supplenti mancanti con le maggioranze di legge, assicurando il soddisfacimento del requisito.</p>
<p>Art. 35.9. Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio Sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa pro tempore vigente in materia di equilibrio tra i generi e di requisiti di eleggibilità, indipendenza, professionalità e onorabilità dei sindaci.</p>	<p>Art. 35.9. Art. 35.10. INVARIATO</p>
<p>Art. 35.10. Se viene a mancare il Presidente del Collegio Sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'articolo 2401 cod. civ., il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.</p>	<p>Art. 35.10. Art. 35.11. INVARIATO</p>
<p>Art. 35.11. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età, nonché nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa, anche</p>	<p>Art. 35.11. Art. 35.12. Se vengono a mancare per qualsiasi motivo uno o più Sindaci effettivi, subentrano i Sindaci supplenti tratti dalla medesima lista, in ordine di età, nonché nel rispetto dei requisiti di professionalità previsti</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>regolamentare, pro tempore vigente e del principio dell'equilibrio tra i generi. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente i requisiti indicati tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.</p>	<p>dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente di cui all'art. 33.2. e del principio dell'equilibrio tra i generi e, in subordine, in ordine di età. Ove ciò non sia possibile, al Sindaco uscente subentra il Sindaco supplente avente i requisiti indicati tratto via via dalle liste risultate più votate tra quelle di minoranza, secondo l'ordine progressivo di elencazione. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio. Ove non sia possibile procedere alla sostituzione con le modalità indicate in precedenza, l'Assemblea delibera la sostituzione ai sensi dell'articolo 35.13. che segue.</p>
<p>Art. 35.12. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>(i) qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi;</p> <p>(ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio</p>	<p>Art. 35.12. Art. 35.13. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del precedente articolo 35.11. ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <p>- omissis -</p> <p>(ii) qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda o terza per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea, nel rispetto delle disposizioni normative in materia di equilibrio</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 34.4., senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque,</p>	<p>tra i generi, li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Sindaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati presentati dai soci che, da soli o insieme ad altri, detengano la partecipazione minima di cui al precedente articolo 34.4., senza vincolo di lista, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi. In tale ultimo caso, nell'accertamento dei risultati della votazione, non si computeranno i voti eventualmente espressi dai soci che detengono, anche indirettamente ovvero anche congiuntamente con altri soci aderenti a un patto parasociale previsto dall'articolo 122 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, la maggioranza relativa dei voti esercitabili in Assemblea nonché dei soci che controllano, sono controllati da o sono assoggettati a comune controllo dei medesimi; il tutto, nel rispetto, comunque, delle disposizioni normative in materia di</p>

Testo vigente	Testo proposto
delle disposizioni normative in materia di equilibrio fra i generi	equilibrio fra i generi.
<p>Art. 35.13. L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un Sindaco supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.</p>	<p>Art. 35.13. Art. 35.14. INVARIATO</p>
<p>▲</p> <p><i>Si propone di (i) modificare l'art. 35.3. per disciplinare il caso di collegamento della lista seconda per numero di voti con la prima lista per numero di voti ottenuti; (ii) modificare l'art. 35.4. per disciplinare il caso di collegamento della lista terza per numero di voti con la prima o la seconda lista per numero di voti ottenuti; (iii) precisare agli artt. 35.8. e 35.9. i criteri da applicare in sede di votazione per assicurare che il Collegio Sindacale risulti composto da Sindaci, rispettivamente, in possesso dei requisiti di professionalità e nel rispetto delle disposizioni in materia di equilibrio tra i generi; (iv) modificare l'art. 35.12. (nella nuova numerazione) riguardante i criteri da seguire nel caso di sostituzione di un sindaco che cessi dalla carica, per introdurre, in via subordinata rispetto all'osservanza del requisito di professionalità e alla normativa in materia di equilibrio tra i generi, il criterio dell'anzianità anagrafica; (v) anticipare (a 25 giorni prima dell'assemblea) per ragioni organizzative il termine entro cui i candidati facenti parte della lista da cui è stato tratto il sindaco da sostituire devono depositare le dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità, il possesso dei requisiti di legge e la lista aggiornata degli incarichi ricoperti presso altre società.</i></p>	
<p>Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale - omissis -</p> <p>Art. 36.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica.</p>	<p>Art. 36. - Funzioni e poteri del Collegio Sindacale - omissis -</p> <p>Art. 36.7. Il Collegio Sindacale, che deve riunirsi almeno ogni 90 (novanta) giorni, viene convocato dal Presidente del Collegio Sindacale con avviso da comunicarsi almeno 3 (tre) giorni prima dell'adunanza a ciascun Sindaco effettivo e, nei casi di urgenza, almeno 1 (uno) giorno prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo e magnetico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica 12 (dodici) ore prima,</p>

Testo vigente	Testo proposto
- omissis -	mediante qualsiasi mezzo idoneo a fornire prova dell'avvenuto ricevimento. - omissis -
Art. 36.9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente.	Art. 36.9. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi anche per teleconferenza o videoconferenza essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza , a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti. In ogni caso , il Collegio Sindacale si considera riunito nel luogo in cui si trova il Presidente indicato nell'avviso di convocazione.
<p>▲ <i>Si propone di modificare gli artt. 36.7. e 36.9. dello Statuto al fine di semplificare e snellire l'operatività dell'organo di controllo della Banca (segnatamente, la tempistica di convocazione nei casi d'urgenza e le modalità di svolgimento delle riunioni), uniformando tali previsioni a quanto già previsto in relazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.</i></p>	
<p align="center">Titolo XI - Disposizioni transitorie</p> <p>Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni particolari che - anche in deroga a eventuali previsioni contenute in altre sezioni, articoli o paragrafi del presente Statuto - troveranno applicazione in via transitoria secondo quanto di seguito indicato.</p> <p>Art. 41. - Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio</p> <p>41.1. Le riunioni delle prime cinque Assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio si terranno secondo la seguente sequenza:</p>	<p align="center">Titolo XI - Disposizioni transitorie</p> <p>Il presente Titolo XI disciplina alcune previsioni particolari che - anche in deroga a eventuali previsioni contenute in altre sezioni, articoli o paragrafi del presente Statuto - troveranno applicazione in via transitoria secondo quanto di seguito indicato.</p> <p>Art. 41. - Luoghi di riunione delle prime cinque assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio</p> <p>41.1. Le riunioni delle prime cinque Assemblee ordinarie aventi ad oggetto l'approvazione del bilancio annuale di esercizio si terranno secondo la seguente sequenza:</p>

Testo vigente	Testo proposto
<p>(i) in una località ubicata nella provincia di Novara l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2016;</p> <p>(ii) in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017;</p> <p>(iii) in una località ubicata nella provincia di Verona l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018;</p> <p>(iv) in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019;</p> <p>(v) in una località ubicata nella provincia di Lodi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.</p>	<p>(i) in una località ubicata nella provincia di Novara l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2016;</p> <p>(ii) in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2017;</p> <p>(iii) in una località ubicata nella provincia di Verona l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2018;</p> <p>(iv) in una località ubicata nella provincia di Milano l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2019;</p> <p>(v) in una località ubicata nella provincia di Lodi l'Assemblea per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2020.</p>
<p>▲ <i>Si propone di eliminare le disposizioni transitorie previste nel Titolo XI – art. 41.1. dello Statuto, in quanto con l'assemblea che si è tenuta per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 la relativa applicazione si è esaurita.</i></p>	

Informazioni circa la ricorrenza del diritto di recesso: inesistenza di fattispecie di recesso in relazione alle modifiche statutarie proposte

Le modifiche statutarie descritte nella presente Relazione non determinano l'insorgere, in capo ai Soci che non concorreranno alla deliberazione, del diritto di recesso, in quanto le modifiche non integrano alcuna delle cause di recesso previste dalla legge o dallo statuto.

Autorizzazioni

Le modifiche statutarie proposte sono sottoposte ad autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza ai sensi degli articoli 56 e 61 TUB.

Deliberazione proposta all'Assemblea Straordinaria

Alla luce di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Banco BPM sottopone all'Assemblea Straordinaria dei Soci la seguente proposta di deliberazione:

Delibera

"1. di modificare gli articoli 12.1., 12.2., 20.1.2., 20.1.4., 20.1.6., 20.1.7., 20.3.1., 20.3.5., 20.4.2., 20.5.2., 20.6.1., 20.11.2., 23.5.1., 24.1., 24.2.2., 24.4.1., 33.1., 33.2., 33.3., 33.4., 33.5., 34.2., 34.3., 34.8., 35.2., 35.3., 35.4., 35.8., 35.9., 35.10., 35.11., 35.12., 35.13., 36.7., 36.9., e 41.1. dello Statuto sociale del Banco BPM, il tutto approvando tali variazioni nel testo riportato nella Relazione illustrativa, per le motivazioni in essa rappresentate;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al Presidente e all'Amministratore Delegato, anche in via tra loro disgiunta, nei limiti di legge, ogni e più ampio potere per provvedere a quanto necessario per l'attuazione e per la completa esecuzione della presente delibera, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alla presente deliberazione quelle modificazioni, aggiunte o soppressioni di carattere non sostanziale necessarie per l'iscrizione nel registro delle Imprese, inclusa ogni modifica necessaria ovvero opportuna per motivi tecnico-giuridici o richiesta dalle competenti Autorità, dichiarando fin d'ora per rato e valido l'operato."

Verona, 14 dicembre 2021

Il Consiglio di Amministrazione